



OGGETTO: Emergenza COVID-19 – SOSPENSIONE PER I PAGAMENTI DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18 (DL “Cura Italia”), sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI E AVVISI DI ADDEBITO

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli **accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.**

Lo stesso dicasi per gli **accertamenti in materia di tributi locali** che, dall’1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all’accertamento, non c’è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l’esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020 (in unica soluzione). Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l’avvenuto affidamento delle somme all’Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, **ma il punto non può ancora essere dato per pacifico**, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

CARTELLE DI PAGAMENTO

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le **cartelle di pagamento.**

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020 (in unica soluzione). Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.



ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI

Il termine di pagamento della **rata da rottamazione** dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al **31.5.2020**.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020 (in unica soluzione).

AVVISI BONARI - ESCLUSI

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, **non fruiscono di alcuna sospensione**.

Quindi, i pagamenti, **sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste**.

ALTRI ATTI IMPOSITIVI – ALTRE ESCLUSIONI

La sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, **vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti**, ad esempio, da:

- **avvisi di recupero dei crediti d'imposta;**
- **accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;**
- **avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);**
- **accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.**

Il DL potrà essere modificato in sede di conversione, si auspica che gli atti impositivi ad oggi esclusi possano essere ricompresi nella sospensione dei termini.